

Vignola, li 19/04/1983

VERBALE DI ACCORDO

T R A

La ditta C.L.A.V. s.r.l. (Centrale Latte Vignola) rappresentata dal sig. DE MICHELI ANTONIO amministratore unico,

E

La Rappresentanza Sindacale Aziendale assistita dalla F.I.L.I.A. di zona nelle persone dei Sigg. FREGNI MAURIZIO e BORRI ATHOS si è convenuto quanto segue:

1) PROSPETTIVE PRODUTTIVE - OCCUPAZIONE

La direzione Aziendale fornirà al Consiglio di Fabbrica su richiesta dello stesso, informazioni previsionali riguardanti nuovi programmi di investimento, ampliamento, o eventuali nuovi insediamenti industriali che comportassero comunque riflessi sull'occupazione.

In relazione ai problemi occupazionali l'Azienda prevede di poter mantenere sostanzialmente invariati gli attuali livelli occupazionali.

Nel caso si dovessero prevedere nuove assunzioni di personale, si favoriranno, nel rispetto delle vigenti leggi in materia, assunzioni di personale proveniente da aziende in crisi & provviste di preparazione professionale adeguata alle necessità aziendali.

2) PROFESSIONALITA' E MOBILITA'

Le parti concordano sull'esigenza di sviluppare una organica crescita delle capacità professionali.

Si conviene infatti che il conseguimento della categoria non deve essere conseguenza di una promozione per "Anzianità" o frutto di automatismi al di fuori delle norme contrattuali, deve diventare espressione di superiore qualificazione come valore che comprenda preparazione tecnica, esperienza, professionalità.

3) FERIE - R.O.L. - EX FESTIVITA'

La direzione aziendale riconosce il godimento di un periodo continuativo di ferie fino ad un massimo di 3 (tre) settimane per tutti i dipendenti i criteri di godimento saranno oggetto di esame congiunto e tempestivo fra le parti che individueranno soluzioni idonee a garantire comunque la funzionalità aziendale;

La riduzione del monte ore annue di 36 ore di cui all'art. 13 del vigente C.C.N.L. verrà fruita con permessi di reparto escludendo i periodi di maggiore intensità produttiva;

Le 40 ore in sostituzione delle festività abolite dalla legge 54/1977 saranno godute a gruppi di 8 ore di riposi individuali retribuiti e matureranno con i criteri previsti dall'art. 13 del C.C.N.L. tenendo conto delle esigenze produttive e non saranno cumulabili in ferie.

4) INDENNITA' GENERI IN NATURA

Il valore dell'indennità sostitutiva dei generi in natura (monetizzati) di cui all'art. 48 del C.C.N.L. viene riconfermata mantenendo la corrispondenza in busta paga in cifra fissa di £. 20.000,= mensili per tutti i dipendenti, la variazione troverà riscontro qualora i prezzi di listino del latte attualmente in vigore subissero nuovi aumenti.

Vignola, li 19/04/1983

Foglio - 2 -

PREMIO DI PRODUZIONE AZIENDALE

Il premio di produzione aziendale attualmente fissato in £. 50.000,= in cifra fissa per operai, intermedi, impiegati, verrà elevato a far data:

1° FEBBRAIO 1983 a Lire 75.000 (settantacinquemila)
in cifra fissa ed uguale per tutti

La direzione aziendale dichiara che la somma di £. 25.000 aggiuntiva dal 1° Febbraio 1983 al premio di produzione non sarà vincolata e tanto meno assorbita dagli eventuali aumenti economici previsti dal rinnovo del CCNL pertanto verrà erogato come danaro fresco e reale.

Gli arretrati riferentisi ai mesi di Febbraio e Marzo 1983 verranno corrisposti con la busta paga del mese di Aprile con la somma di £. 50.000,=.

DECORRENZA E DURATA

Il seguente accordo aziendale avrà la durata di mesi 21 con decorrenza dal 1° Febbraio 1983 e la scadenza al 31 Ottobre 1984.

(seguono firme)

Archivio Storico Cisl Emilia Centrale
portaledellacontrattazione.it

